



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Provvedimento 13 gennaio 2010

Disposizioni in materia di raccolta, per finalità statistiche di bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale verso l'estero, dei dati relativi alle attività rimpatriate o regolarizzate ai sensi del d.l. 194/2009

LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 62, comma 2 del d.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, con il quale si stabilisce che ogni riferimento all'Ufficio italiano dei cambi contenuto nelle leggi o in atti normativi si intende effettuato alla Banca d'Italia;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, "Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005" e, in particolare, l'art. 11, comma 1, ai sensi delle quali la Banca d'Italia, per finalità statistiche riguardanti la compilazione della bilancia dei pagamenti e degli altri indicatori monetari e finanziari per l'analisi economica, stabilisce con proprio provvedimento i termini e le modalità per la trasmissione di dati e notizie necessari cui sono tenuti gli operatori residenti in Italia e l'art. 11, comma 6, in base al quale i criteri per l'applicazione delle sanzioni previste per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 1, sono stabiliti dalla Banca d'Italia con proprio provvedimento;

Visto il Provvedimento della Banca d'Italia del 28 settembre 2009, recante "Disposizioni in materia di raccolta, per finalità statistiche di bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale verso l'estero, dei dati relativi alle attività rimpatriate o regolarizzate ai sensi del d.l. 78/2009, convertito nella legge n. 102 del 3 agosto 2009";

Visto il Provvedimento della Banca d'Italia del 16 dicembre 2009, recante "Disposizioni in materia di raccolta di informazioni statistiche per la bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale verso l'estero";

Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto legge n. 194 del 30 dicembre 2009, con oggetto "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative";

emana le seguenti disposizioni.

Articolo 1
(Finalità)

La Banca d'Italia, nell'ambito dei compiti di raccolta, compilazione e pubblicazione di informazioni statistiche concernenti la bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale verso l'estero dell'Italia, rileva le informazioni relative alle attività rimpatriate o regolarizzate ai sensi dell'art. 13-bis del d.l. 78/09, convertito, con modificazioni, nella l. 102/09, e dell'articolo 1, commi 1 e 2, del d.l. 194/2009.

Articolo 2
(Destinatari delle disposizioni)

Le disposizioni del presente Provvedimento si applicano agli intermediari di cui all'art. 11, comma 1, lettera b) del decreto legge n. 350 del 25 settembre 2001, convertito nella legge n. 409 del 23 novembre 2001.

Articolo 3
(Oggetto delle rilevazioni)

1. Le rilevazioni hanno ad oggetto le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione delle attività finanziarie o patrimoniali di cui al comma 1 dell'art.13-bis del d.l. 78/09, convertito, con modificazioni, nella l. 102/09, e dell'articolo 1, commi 1 e 2, del d.l. 194/2009.

2. Sono previste distinte rilevazioni per le operazioni di:
- a) rimpatrio con liquidazione;
 - b) regolarizzazione o rimpatrio senza liquidazione.

Articolo 4
(Modalità di compilazione, frequenza e termini di invio delle rilevazioni)

La rilevazione delle informazioni di cui all'art. 1 avviene secondo quanto disposto dall'art. 4 del Provvedimento della Banca d'Italia del 28 settembre 2009.

Articolo 5
(Sanzioni)

Alla violazione degli obblighi di segnalazione di cui al presente Provvedimento si applicano le previsioni di cui al comma 6 dell'art. 11 del d.lgs. 195/08.

Articolo 6
(Entrata in vigore)

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 13 gennaio 2010